



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.6.2011
C(2011) 4682 definitivo

**Oggetto: Aiuti di Stato SA.32683 (2011/N) – Italia
Aiuti per ovviare ai danni provocati in Veneto dalle inondazioni del 2010**

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 14 gennaio 2011, le autorità italiane hanno notificato in via preliminare il regime di aiuti e il 20 gennaio 2011 si è tenuta una riunione fra le autorità italiane e i rappresentanti della Commissione. Il 7 marzo 2011, le autorità italiane hanno notificato il regime per via elettronica (SANI/5616). La Commissione ha chiesto chiarimenti con lettera del 29 marzo 2011, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera del 26 aprile 2011. Il 27 maggio 2011 le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione informazioni supplementari.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

2.1. Finalità e ambito geografico degli aiuti

- (2) Il regime notificato mira a risarcire i danni subiti dalle imprese a causa delle inondazioni verificatesi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010 (in appresso, le inondazioni) nei territori di 350 comuni appartenenti alle sette province della regione Veneto.

2.2. Base giuridica

- (3) La base giuridica del regime è costituita dai seguenti atti:
- Progetto di Ordinanza del *Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione veneto nei giorni dal 3 ottobre al 2 novembre 2010*, recante

S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

“disposizioni per la concessione alle imprese di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”;

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906, del 13 novembre 2010, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”.
- Ordinanza del Commissario n. 4, del 24 novembre 2010, recante “individuazione dei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”;
- Ordinanza del Commissario n. 9, del 17 dicembre 2010, recante “individuazione dei Comuni e delle Province destinatarie dei primi acconti per i danni subiti dalle opere pubbliche e dai soggetti privati e imprese a seguito dell’evento che ha colpito il Veneto dal 31 ottobre 2010 al 2 novembre 2010”.
- Ordinanza del Commissario n. 3, del 21 gennaio 2011, recante “integrazione alle Ordinanze commissariali n. 4, in data 24 novembre 2010 e n. 9 in data 17 dicembre 2010 e fissazione di termini temporali”.

2.3. La calamità naturale

- (4) Le eccezionali inondazioni verificatesi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010 in Veneto sono la conseguenza di due eventi meteorologici di natura straordinaria:
 - Piogge abbondantissime. Tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010 si sono registrate persistenti piogge abbondanti, con livelli che hanno ampiamente superato i 300 mm in alcune zone (Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Piave e Sile e il bacino scolante nella laguna di Venezia) e superiori a 200 mm in altre (bacino Basso Brenta-Bacchiglione). In alcuni casi si sono avute punte massime superiori a 500 mm (Alto Piave e Alto Brenta-Bacchiglione).
 - Persistenza di venti di scirocco (venti caldi). La persistenza di venti di scirocco, anche in alta quota, ha causato un significativo spostamento verso l’alto del limite dell’innevamento (in particolare nelle Prealpi occidentali), che è passato da 1 000 a 2 000 metri. La neve sciolta si è quindi riversata nei torrenti e nei fiumi. Infine, a causa dei forti venti di scirocco che soffiavano verso le coste, i fiumi non sono riusciti a far defluire le acque in mare.
- (5) Inoltre, tali eventi meteorologici eccezionali si sono verificati in un periodo di alte maree ricorrenti.
- (6) L’enorme quantità di acqua risultante dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi ha causato situazioni di dissesto idrogeologico in tutte le province della regione, di rottura degli argini dei fiumi e di tracimazioni.

- (7) Per il bacino dei fiumi Agno-Guà e Fratta-Gorzone l'inondazione è risultata particolarmente significativa. I livelli idrometrici raggiunti dal fiume Agno a Recoaro hanno sfiorato quelli registrati dalla massima piena storica, mentre quelli di Ponte Brogliano e Borgofrassine l'hanno superata. Quanto al fiume Bacchiglione, i livelli idrometrici hanno superato il livello massimo registrato e anche gli affluenti hanno evidenziato livelli molto prossimi (Posina e Stancari) o superiori (il Tesina a Bolzano Vicentino) ai massimi storici.
- (8) Gli effetti sul suolo sono stati particolarmente devastanti: rottura degli argini del fiume Bacchiglione e affluenti e conseguenti allagamenti in provincia a Vicenza e Padova; esondazione del fiume Frassine e conseguenti allagamenti in provincia di Padova; esondazione dei torrenti Alpone, Tramigna, Aldegà e Chiampo e conseguenti allagamenti in provincia di Verona. Si sono inoltre manifestati dissesti geologici in varie zone delle Province di Vicenza, Treviso, Verona e Belluno.
- (9) Con decreto del 5 novembre 2010, il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali del 31 ottobre – 2 novembre 2010¹.
- (10) Il 13 novembre 2010, il governo italiano ha nominato un commissario delegato per gestire l'emergenza ed ha stanziato 300 milioni di euro².
- (11) Il 24 novembre 2010, il commissario delegato ha innanzitutto individuato e stilato un elenco delle zone colpite dalle inondazioni³; successivamente ha stabilito le modalità per la presentazione delle domande di aiuto da parte dei singoli cittadini e delle imprese le cui attività sono state danneggiate dalle inondazioni⁴, ed infine ha assegnato le risorse ai comuni colpiti, definendo le regole per l'erogazione degli acconti ai beneficiari⁵.
- (12) Alla data 28 febbraio 2011, 1455 imprese, attive in tutti i settori economici ad eccezione di quello agricolo, avevano chiesto un risarcimento, per un importo complessivo di 75,157 milioni di euro.

2.4. Dotazione e finanziamento del regime di aiuti

- (13) Il regime verrà finanziato dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze tramite le risorse del bilancio.
- (14) Le autorità non contano su alcun cofinanziamento del regime a titolo dei Fondi strutturali/Fondo di coesione e del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)⁶.

¹ Le autorità italiane hanno trasmesso relazioni ufficiali del Centro funzionale decentrato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale, che illustrano l'eccezionalità meteorologica e idrologica degli eventi.

² Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010.

³ Ordinanza del Commissario n. 4 del 24 novembre 2010, integrata dall' Ordinanza n. 3 del 21 gennaio 2011.

⁴ Ordinanza n. 5 del 27 novembre 2010.

⁵ Ordinanza del Commissario n. 9 del 17 dicembre 2010.

⁶ In relazione a tali eventi di natura eccezionale, il 7 gennaio 2011 è stata inoltrata richiesta di accesso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Esse hanno tuttavia confermato che in caso di cofinanziamento, verranno applicate tutte le norme in vigore relative all'utilizzo dei fondi, in particolare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (regolamento generale sui Fondi strutturali) e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2012/2001 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e della decisione che concede all'Italia assistenza a titolo del FSUE.

(15) La dotazione totale massima del regime è di 60 milioni di euro⁷.

2.5. Beneficiari

(16) Gli aiuti previsti dal regime sono destinati alle imprese che hanno subito danni in conseguenza diretta delle inondazioni.

(17) Il regime notificato si applica alle imprese di tutti i settori economici, ad eccezione delle imprese attive nel settore agricolo rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁸.

(18) Il numero di beneficiari è stimabile in oltre 1000 unità.

2.6. Durata del regime di aiuti

(19) I beneficiari hanno potuto presentare le domande di aiuto fino al 10 febbraio 2010.

(20) Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi a decorrere dalla data della decisione della Commissione e fino al 31 dicembre 2013. I pagamenti relativi al regime possono essere effettuati anche successivamente tale data ma non oltre quattro anni dopo la calamità naturale.

(21) I beneficiari possono già ricevere anticipi fino al 50% dell'aiuto ammissibile, erogati a parziale risarcimento dei danni. Le autorità italiane hanno riferito che le amministrazioni comunali incaricate di versare gli anticipi hanno ricevuto l'istruzione di rispettare i limiti di cui al regolamento de minimis⁹. Tali importi saranno poi dedotti dall'aiuto cui i beneficiari avranno diritto nel quadro del regime¹⁰.

⁷ Una dotazione aggiuntiva di 15 milioni di euro è assegnata al regime di aiuti volto ad ovviare ai danni subiti dalle imprese del settore agricolo, oggetto di una notifica distinta, inviata alla DG "Agricoltura e sviluppo rurale" della Commissione europea (SA 32686 (2011/N)).

⁸ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

⁹ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

¹⁰ Al 28 febbraio 2011 anticipi per un importo complessivo di 5,298 milioni di euro erano stati versati ad oltre 1000 beneficiari.

2.7. Gestione del regime di aiuti

- (22) Il regime è gestito dai comuni colpiti dalle inondazioni¹¹, che ricevono le domande dei beneficiari, verificano i documenti giustificativi, valutano i danni, determinano il corrispondente importo dell'aiuto e quindi procedono al versamento.

2.8. Costi ammissibili

- (23) Le spese ammissibili sono quelle di risarcimento dei danni economici e materiali direttamente causati dalle inondazioni.
- (24) I danni materiali sono i danni subiti da attrezzature, macchinari, impianti, scorte e beni mobili registrati di valore non inferiore a 3 500 euro. Per quanto riguarda le scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e pronti per la commercializzazione, il risarcimento dei danni è subordinato all'effettivo riacquisto delle scorte danneggiate per un valore almeno pari al contributo stesso.
- (25) I danni economici sono i danni legati alla perdita di reddito provocata dalla sospensione delle attività a causa delle inondazioni. Sono ammissibili soltanto i danni relativi ad una sospensione superiore ai sei giorni.
- (26) Per valutare i danni viene applicato il seguente metodo:
- i danni materiali sono calcolati sulla base del valore effettivo del bene al momento dell'evento alluvionale, che corrisponde al valore originale del bene desumibile da bilanci, documenti contabili e fiscali o prezzari ufficiali, e tenendo conto del deprezzamento;
 - i danni alle scorte sono calcolati in base al prezzo d'acquisto originario;
 - i danni economici sono calcolati in misura proporzionale (rispetto a 365 giorni) sulla base del volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata o, per le imprese create nel 2010, sulla base di una stima effettuata da un professionista autorizzato alla certificazione tributaria .
- (27) Se l'importo dei danni subiti è superiore o uguale a 30 000 euro, il richiedente presenta apposita perizia giurata, redatta da professionisti abilitati ovvero da pubblici dipendenti iscritti ai rispettivi ordini e collegi, che attesta e quantifica i danni medesimi. Se l'importo dei danni subiti è inferiore a 30 000 euro, la perizia è sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le dichiarazioni false o erranee possono dar luogo al recupero con interessi e a provvedimenti di ordine penale.
- (28) Independentemente dall'importo dei danni dichiarati, per ciascuna richiesta, la verifica e la quantificazione definitiva dei danni sono realizzate dal personale tecnico dipendente dei Comuni territorialmente competenti o da personale da questi incaricato.

¹¹ Cfr. Ordinanze del Commissario n. 4 del 24 novembre 2010, n. 9 del 17 dicembre 2010 e n. 3 del 21 gennaio 2011.

2.9. Forma di aiuto

(29) L'aiuto è concesso in forma di sovvenzioni dirette.

2.10. Intensità dell'aiuto

(30) I beneficiari possono ricevere aiuti non superiori a:

- il 30% dei costi ammissibili per il risarcimento dei danni alle scorte,
- il 75% dei costi ammissibili per il risarcimento di tutti gli altri danni materiali,
- il 100% dei costi ammissibili per il risarcimento dei danni economici.

2.11. Cumulo degli aiuti

(31) Gli aiuti a titolo del regime notificato si possono cumulare con altri tipi di aiuto e indennità di assicurazione fino a concorrenza del 100% dei danni.

(32) Le autorità italiane hanno dichiarato che non è ammessa la sovracompensazione dei danni. A tal fine, verrà istituito un sistema di controllo ex-ante che prevede, prima della concessione dell'aiuto, che i beneficiari presentino ai comuni una dichiarazione giurata in cui elencano eventuali aiuti, o indennità assicurative, percepiti in relazione ai danni causati dalle inondazioni. Inoltre i Comuni eseguiranno altre forme di controlli ex-post in collaborazione con le autorità italiane (in particolare, con la Guardia di Finanza).

2.12. Riservatezza delle informazioni

(33) Le autorità italiane hanno dichiarato che la notifica non contiene informazioni riservate da non divulgare a terzi.

2.13. Ordini di recupero pendenti

(34) Le autorità italiane hanno assicurato che sospenderanno il pagamento di qualsiasi aiuto concesso a titolo del regime notificato a qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA D'AIUTO

3.1. Carattere di aiuto di Stato della misura

(35) Il risarcimento dei danni viene concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Poiché il risarcimento sarà concesso ad un numero limitato di imprese, si ritiene che la misura sia selettiva e che conferisca un vantaggio che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Poiché il regime in questione riguarda settori e imprese attivi negli scambi tra Stati membri, vi è il rischio che l'aiuto

possa incidere su detti scambi. La misura di aiuto proposta costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE.

3.2. Legittimità della misura d'aiuto

- (36) Nel notificare l'aiuto prima di darvi esecuzione, le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato TFEU. Sebbene il versamento degli aiuti sotto forma di anticipi sia cominciato prima della notifica della misura, le autorità italiane hanno riferito che le amministrazioni comunali incaricate del pagamento degli anticipi hanno ricevuto l'istruzione di rispettare i limiti di cui al regolamento de minimis. La Commissione prende atto del fatto che il regime entrerà in vigore soltanto dopo l'approvazione della Commissione.

3.3. Compatibilità della misura di aiuto

- (37) La Commissione ha esaminato il regime notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE. Tale valutazione ha permesso di formulare le osservazioni che seguono.

3.3.1. Verifica dell'esistenza di una calamità naturale

- (38) L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. In casi precedenti, la Commissione ha concluso che le piogge abbondanti che provocano inondazioni possono essere considerate una calamità naturale¹².
- (39) Alla luce del carattere straordinario delle abbondanti piogge cadute in Veneto tra il 30 ottobre e il 2 novembre 2010 e dei conseguenti livelli eccezionalmente alti raggiunti dalle acque di numerosi corsi d'acqua della regione, le conseguenti inondazioni possono considerarsi una calamità naturale.

3.3.2. Esclusione del rischio di sovracompensazione

- (40) Per risultare compatibili con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE, gli aiuti devono essere proporzionali ai danni causati dalla calamità naturale e deve essere dimostrato il nesso causale diretto tra la calamità e la richiesta di risarcimento dei danni. Gli aiuti non devono comportare una sovracompensazione e limitarsi ad ovviare ai danni causati dalla calamità.
- (41) L'obiettivo del regime in oggetto è ristabilire la situazione in cui le imprese operavano prima della calamità. Il risarcimento si basa sui costi di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati e non sul valore aggiornato di tali beni.

¹² Cfr. ad esempio: Aiuti di Stato SA.32162 (2010/N) Slovenia – Aid to compensate damages from floods in September 2010; Aiuti di Stato N 235a/2010 Polonia – Aid scheme for compensation of damage caused in Poland by the floods of May and June 2010 (outside the field of Annex I of the EC Treaty); Aiuti di Stato N 326/2010 Polonia – Aid scheme to compensate enterprises for damages caused by the floods of 2010 in Poland.

- (42) Gli aiuti previsti dal regime in oggetto e i risarcimenti di origine diversa, comprese le indennità assicurative, non possono superare il valore del danno subito dal singolo beneficiario. In tal modo si esclude quindi il rischio di sovracompensazione.
- (43) La valutazione dei danni viene realizzata dai comuni interessati, i quali verificheranno la conformità di ogni domanda alle condizioni previste dal regime. Le dichiarazioni false o erronee possono dar luogo al recupero con interessi e a procedimenti di ordine penale.
- (44) In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il regime di aiuti notificato sia compatibile con il mercato interno conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE.

4. DECISIONE

- (45) La Commissione ha pertanto deciso di considerare il regime di aiuto compatibile con il TFUE.
- (46) La Commissione ricorda alle autorità italiane che tutti i progetti di modifica della misura in questione devono essere notificati alla Commissione.
- (47) La Commissione fa presente alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni relative all'invio di relazioni annuali di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE¹³.
- (48) La Commissione prende atto del fatto che le autorità italiane hanno confermato che la notifica non contiene informazioni riservate.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente

¹³ GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1.